



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

[*D.lgs. 152/2006, art. 198; L.R. 24/2002, art. 4*]

Approvato con D.C. n. 26 del 07.08.2008

In vigore dall'11 novembre 2008

sommario

TITOLO 1 – Disposizioni generali	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 – Definizioni e classificazioni	4
Articolo 3 - Esclusioni	4
TITOLO 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, sanzioni.	4
Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta	4
Articolo 5 – conferimento dei rifiuti non differenziati	5
Articolo 6 – conferimento degli imballaggi di carta e cartone	5
Articolo 7 – conferimento degli imballaggi in plastica	6
Articolo 8 – conferimento degli imballaggi in vetro	6
Articolo 9 – conferimento di medicinali	6
Articolo 10 – conferimento di batterie e pile	6
Articolo 11 – cestini portarifiuti	6
Articolo 12 – conferimento di altri rifiuti presso le stazioni consortili	6
Articolo 13 –rifiuti provenienti dall’attività di spazzamento e rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico	6
Articolo 14 – conferimento di rifiuti cimiteriali	7
Articolo 15 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti	7
Articolo 16 – conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali	7
Articolo 17 – conferimento rifiuti prodotti da Spettacoli viaggianti	7
Articolo 18 – conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche	7
Articolo 19 Autosmaltimento tramite combustione	8
TITOLO 3 – L’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	8
Articolo 20 – I rifiuti assimilati. Criteri qualitativi	8
TITOLO 4 – Norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti	11
Articolo 21 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli	13
Articolo 22 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore	13
TITOLO 5 – Sanzioni Amministrative	11
Articolo 23 - Sanzioni	13

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

<i>TITOLO 6 - Disposizioni finali</i>	13
Articolo 24 - Abrogazioni	13
Articolo 25 - Rinvio	13

TITOLO 1 – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del D.lgs 152/2006, adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione rifiuti.
2. L'oggetto del Regolamento è il seguente:
 - A) predisposizione delle disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - B) divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;
 - C) modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
 - D) modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
 - E) disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - F) disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - G) l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 184, del D.lgs. 152/2006.
 - H) Sanzioni in caso di inadempimento o di violazioni;
3. Il Sindaco può emanare Ordinanze nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2 – Definizioni e classificazioni

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto si rimanda a quella normativa ed in particolare, agli articoli 6 e 7 per le principali definizioni e classificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento si aggiungono le seguenti ulteriori definizioni:
 - A) UtENZE domestiche: tutte le utenze che occupano civili abitazioni come definite dal Regolamento Tarsu.
 - B) UtENZE non domestiche: tutte le utenze che esercitano un'attività presso i locali come definite dal Regolamento Tarsu .
 - C) Stazione consortile: area delimitata da recinzione e custodita, destinata al conferimento in forma separata di rifiuti urbani. La stazione consortile di cui al presente articolo, è ubicata in Località Robini.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, sanzioni.

Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta

1. L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:
 - A) rifiuti non differenziati

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- B) carta ed imballaggi in carta e cartone
- C) imballaggi in plastica
- D) imballaggi in vetro
- E) medicinali
- F) batterie e pile
- G) altri rifiuti conferibili presso la stazione consortile (ramaglie, sfalci e legname, cassette ed imballaggi in legno, rottami ferrosi, oli motore esausti e commestibili provenienti da utenze domestiche; batterie per auto, provenienti da utenze domestiche; pneumatici fuori uso, provenienti da utenze domestiche; beni durevoli: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, toner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, provenienti da utenze domestiche; inerti derivanti da utenze domestiche; ingombranti vari provenienti da utenze domestiche)
- H) contenitori vuoti per fitofarmaci, teli agricoli in nylon ed in plastica

2. Tutti i produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

Articolo 5 – Conferimento dei rifiuti non differenziati

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei sacchi chiusi procurati direttamente ed in particolare dovranno posizionare i sacchi, previa adeguata chiusura, nei giorni e nelle ore stabilite per la raccolta, a bordo della strada pubblica, ovvero, previo accordo espresso, in area di pertinenza privata esterna all'abitazione, direttamente accessibile dal mezzo di raccolta.

Al fine di evitare situazioni ambientali indecorose, l'utente può dotarsi di apposito cassonetto per il posizionamento dei sacchi dedicati. Il cassonetto, dovrà essere collocato su suolo pubblico per le operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari stabiliti, nei restanti giorni e orari non potrà essere collocato su suolo pubblico. È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato i rifiuti urbani pericolosi, gli imballaggi in vetro, gli sfalci d'erba le ramaglie ed il legname, le macerie e i rifiuti inerti, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualsivoglia materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

2. Le utenze non domestiche dovranno posizionare i sacchi o i cassonetti previa adeguata chiusura, all'esterno del locale dove svolge l'attività ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna al locale non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada, nei giorni e nelle ore stabilite per la raccolta.

Al fine di evitare situazioni ambientali indecorose, è consentito l'utilizzo di apposito cassonetto per lo stoccaggio diretto dei rifiuti assimilati agli urbani. Il cassonetto, di proprietà dell'utente, dovrà essere collocato in aree di pertinenza privata e non potrà essere collocato su suolo pubblico se non per le operazioni di svuotamento. È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato ovvero nei cassonetti, i rifiuti speciali non assimilati per qualità e/o quantità.

3. La frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dal contratto con il gestore del servizio e deve garantire almeno 2 raccolte a settimana su tutto il territorio comunale.

4. E' vietato conferire rifiuti non differenziati in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

Articolo 6 – conferimento degli imballaggi di carta e cartone

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento degli imballaggi di carta e cartone nei cassonetti dedicati, che non possono essere collocati su suolo pubblico se non per le operazioni di svuotamento. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti piegando gli imballaggi di grandi dimensioni, evitando il confezionamento del materiale in sacchi di plastica.

2. Le utenze non domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati o tramite imballaggi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

appositamente legati.

3. La frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dal contratto con il gestore del servizio e deve garantire almeno 1 raccolta al mese su tutto il territorio comunale.

Articolo 7 – conferimento degli imballaggi in plastica

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei sacchi dedicati distribuiti dal Comune. Il sacco, dovrà essere collocato su suolo pubblico per le operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari stabiliti, nei restanti giorni e orari non potrà essere collocato su suolo pubblico. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei sacchi, cercando di ridurre il volume delle bottiglie e chiudendo adeguatamente il sacco prima dell'esposizione del medesimo per la raccolta.

2. la frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dal contratto con il gestore del servizio e deve garantire almeno 1 raccolta al mese su tutto il territorio comunale.

Articolo 8 – conferimento degli imballaggi in vetro

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nelle campane dedicate. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nelle campane evitando il confezionamento del materiale in sacchi di plastica. E' vietato l'abbandono fuori dalle campane di ogni tipo di rifiuto.

Articolo 9 – conferimento di medicinali

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti. E' vietato l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.

Articolo 10 – conferimento di batterie e pile

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti. E' vietato l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.

Articolo 11 – cestini portarifiuti

1. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, di percorsi naturalistici o di aree ricreative in genere, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari.

Articolo 12 – conferimento di altri rifiuti presso le stazioni consortili

1. Le norme tecniche che disciplinano il servizio di raccolta presso le stazioni consortili sono contenute nello specifico regolamento consortile, cui si fa espresso rinvio.

Articolo 13 –rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento e rifiuti rinvenuti sul suolo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

pubblico

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento svolto da personale e mezzi del Comune, nonché i rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico, sono conferiti nei cassonetti dedicati di proprietà comunale, per essere poi avviati alle operazioni di trattamento e smaltimento.

Articolo 14 – conferimento di rifiuti cimiteriali

1. Il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179", cui si fa rinvio.

2. Al fine di favorire le operazioni di recupero, all'interno della struttura cimiteriale sono collocati appositi cassonetti per il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriali. È fatto divieto di conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto presso i cassonetti di cui al presente comma.

Articolo 15 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. Le utenze che hanno la disponibilità di giardino o di un spazio verde, anche se ubicato in luogo diverso dall'abitazione di residenza, possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi, comunque dovrà essere collocato ad una distanza non inferiore a metri 3 dal confine con altre proprietà e non inferiore a metri 6 da abitazioni altrui. Rimane a discrezione dell'Amministrazione chiedere la rimozione e lo spostamento in casi di comprovato disturbo per esalazioni o fuoriuscite di liquidi.

Articolo 16 – conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali

1. Gli esercizi commerciali che danno vita ai mercati settimanali all'aperto devono lasciare pulita l'intera area occupata al termine dell'orario di vendita. È vietato depositare o conferire i rifiuti prodotti nel territorio comunale. Il ghiaccio di scarto, utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici, dovrà essere smaltito in modo idoneo e non abbandonato su suolo pubblico.

Articolo 17 – conferimento rifiuti prodotti da Spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 18 – conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche promosse da privati

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo privato di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune, in tali occasioni, sono a carico dei promotori

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

delle manifestazioni.

Articolo 19 Autosmaltimento tramite combustione

1. È fatto divieto di procedere all'autosmaltimento non autorizzato di qualsivoglia tipologia di rifiuto tramite la combustione.

TITOLO 3 – Assimilazione per qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Articolo 20 – I rifiuti assimilati. Criteri qualitativi

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 23 giugno 1998 e s.m.i. stabilisce l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche ai rifiuti urbani.

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco (preceduti dal relativo codice CER) sono assimilati ai rifiuti urbani.

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 10 rifiuti metallici

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

TITOLO 4 – Norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti

Articolo 21 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico fornito tramite la stazione consortile di cui all'art.2 del presente regolamento.

2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:

- A) frigoriferi;
- B) surgelatori e congelatori;
- C) computer;
- D) lavatrici e lavastoviglie;
- E) condizionatori d'aria;
- F) cucine a gas.

Articolo 22 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste rispettivamente dal D.P.R. 254/2003 e dal D.lgs. 152 /2006, art. 184

TITOLO 5 – Sanzioni Amministrative

Articolo 23 - Sanzioni

1.Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento conseguono le sanzioni amministrative seguenti

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

VIOLAZIONE	SANZIONE IN EURO	
	MINIMA	MASSIMA
ABBANDONO DI RIFIUTI	€.100,00	€.500,00
CONFERIMENTO DI RIFIUTI CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE DAL PRESENTE ARTICOLO	€. 25,00	€. 250,00
CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE IN CASSONETTI DIVERSI DA QUELLI DEDICATI O CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE DAL PRESENTE ARTICOLO	€. 25,00	€.250,00
CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA IN SACCHI DIVERSI DA QUELLI DEDICATI O CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE DAL PRESENTE ARTICOLO	€. 25,00	€.250,00
CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO IN CASSONETTI DIVERSI DA QUELLI DEDICATI O CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE DAL PRESENTE ARTICOLO	€. 25,00	€.250,00
CONFERIMENTO DI MEDICINALI IN CASSONETTI DIVERSI DA QUELLI DEDICATI O CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE DAL PRESENTE ARTICOLO	€. 50,00	€.500,00
CONFERIMENTO DI BATTERIE E PILE IN CASSONETTI DIVERSI DA QUELLI DEDICATI O CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE DAL PRESENTE ARTICOLO	€. 50,00	€.500,00
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI IN CASSONETTI DIVERSI DA QUELLI DEDICATI O CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE DAL PRESENTE ARTICOLO.	€. 25,00	€.250,00

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

CONFERIMENTO DI ALTRI RIFIUTI PRESSO I CASSONETTI DESTINATI AI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE	€. 100,00	€.500,00
MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NEL TRATTAMENTO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA	€ 25,00	€. 250,00
MANCATA PULIZIA AREA DI VENDITA	€. 25,00	€.250,00
AUTOSMALTIMENTO TRAMITE COMBUSTIONE NON AUTORIZZATO	€. 200,00	€.1.000,00
CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NON ASSIMILATI DAL PRESENTE ARTICOLO.	€.50,00	€.500,00

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti ovvero ipotesi di reato, è fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 5 – Disposizioni finali

Articolo 24 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Articolo 25 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia ed in particolare alla prime indicazioni operative per la raccolta domiciliare della frazione organica e indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, trasmesse dalla regione Piemonte nella circ. nr.3/AB/SAN del 25.07.2005 prot. 10048/27.001.